

**"ARFELIX (Associazione colle ARdizio FELIX)" odv
STATUTO**

Art. 1

(Costituzione e sede)

01. Statuto approvato il 7.07.2019 dall'Assemblea dei soci a parziale modifica dell'originario Statuto (che era stato approvato il 6.01.2014 e registrato a Pesaro il 7.01.2014 al n. 20, serie 3). La modifica consiste nell'adeguamento inderogabile al D.Lgs. 3.07.2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore", come integrato e corretto con il D.Lgs. 3.08.2018, n. 105) mediante l'inserimento nello Statuto dei seguenti commi e lettere: Art. 1, comma 2 bis; Art. 2, comma 2 bis; Art. 4, commi 01 e 2 bis; Art. 6, comma 9; Art. 14, comma 01; Art. 15, comma 01; Art. 16, comma 2, lettera h); Art. 17, comma 1, lettere r), s), t); Art. 22, commi 1 bis e 4 bis; Art. 26, comma 1, lettera m); Art. 30, comma 5.

1. Ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (*"Legge-quadro sul volontariato"*) è costituita l'organizzazione di volontariato **"ARFELIX (Associazione colle ARdizio FELIX)"**, in seguito nel presente atto, per brevità, denominata "Associazione".

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 (*"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"*), a seguito del decreto di iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, l'Associazione sarà ONLUS di diritto e pertanto aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ONLUS (ai sensi del comma 1, lettera i, dello stesso articolo del predetto D.Lgs) senza necessità di modifica statutaria.

2 bis. L'Associazione è stata iscritta come odv (Organizzazione di Volontariato) nel "Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato" delle Marche con decreto n. 22 del 19.02.2014 e allora è diventata ONLUS di diritto. Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del codice del Terzo settore, conseguentemente all'iscrizione dell'Associazione nel "Registro unico nazionale del Terzo settore" (in seguito denominato "Runs") e all'operatività di questo registro, il predetto acronimo ONLUS cesserà; pertanto la denominazione sociale dell'Associazione rimarrà per esteso **"ARFELIX (Associazione colle ARdizio FELIX) odv"** e in sigla **"ARFELIX odv"** che potrà essere integrata, facoltativamente, dall'ulteriore acronimo ets (Ente del Terzo settore), in aggiunta all'acronimo odv, come stabilito con circolare ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27.12.2018 (*"Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari"*). Qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, eliminerà i predetti acronimi dalla sua denominazione sociale.

3. L'Associazione ha sede legale e operativa a Pesaro in strada Panoramica Ardizio n. 43 presso Giuliana Fazi, e sede secondaria (amministrativa) a Pesaro in via Bertozzini n. 15 presso Gianfranco Flori.

4. Senza necessità di modifica statutaria, l'Assemblea ordinaria (dei soci), su proposta del Consiglio (Consiglio Direttivo), può modificare le predette sedi (legale, operativa e amministrativa) e può istituire sedi secondarie in località diverse.

Art. 2

(Carattere dell'Associazione)

1. L'Associazione è apartitica e si configura quale ente senza scopo di lucro (neppure indiretto) e con fini di solidarietà, e in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge già citata n. 266/1991, della legge regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel rispetto delle norme del Codice Civile e del presente Statuto.

2. L'Associazione svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite, dei suoi aderenti (fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione), e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

2 bis. Ai sensi dell'art. 17 del codice del Terzo settore, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in maniera non occasionale, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

3. L'Associazione può partecipare, quale socio, ad altri circoli e/o associazioni che hanno scopi analoghi.

4. L'Associazione è aperta a chiunque intenda condividerne gli scopi e le finalità. I criteri di ammissione ed esclusione dei soci sono indicati agli articoli da 5 a 10.

5. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici: tutti possono accedere a essa e ai suoi organi in maniera egualitaria, e all'interno dell'Associazione vige l'obbligo di osservare e garantire la parità di trattamento tra i soci e la loro effettiva partecipazione alla vita democratica.

6. Le cariche associative sono elettive e gratuite.

7. Per disciplinare le proprie attività, l'Associazione può dotarsi di un eventuale Regolamento interno, adottato dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio, a seguito dell'aumento del numero dei soci o dell'ampliamento o complessità delle attività che l'Associazione intende avviare.

Art. 3

(Durata dell'Associazione)

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

(Scopi dell'Associazione)

01. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; ha gli scopi indicati al primo periodo del successivo comma 1, che persegue mediante lo svolgimento (prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati) di una o più delle seguenti attività di interesse generale indicate dal codice del Terzo settore, all'art. 5, comma 1, lettere a), c), e), s), w) di seguito riportate (e come specificato al successivo comma 1):

"a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni";

"c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni";

"e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281";

"s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni";

"w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

1. L'Associazione ha scopi ambientalisti, animalisti, socio-sanitari, socio-assistenziali e di tutela dei diritti; in particolare, per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

a) operare per la tutela e valorizzazione ambientale, in particolare dell'ambiente naturale del Colle Ardizio di Pesaro, mediante:

- I) la tutela dell'ambiente dagli agenti inquinanti;
- II) la promozione del rimboschimento dei terreni in forte declivio;
- III) la promozione di coltivazioni biologiche;

b) operare per la tutela e protezione degli animali, in ottemperanza al "Regolamento comunale di Pesaro sulla tutela degli animali", per la promozione dei diritti degli animali, sia domestici che selvatici, enunciati dal predetto regolamento comunale, che l'Associazione persegue in particolare attraverso:

- I) la gestione della colonia felina a Pesaro in strada Panoramica Ardizio n. 43 già censita dal Servizio Veterinario dell'Asur di Pesaro in data 10.09.2008 e intestata a Enrica Casoli;
- II) la preservazione dell'habitat degli animali selvatici dimoranti nel Colle Ardizio;

c) operare nell'ambito socio-sanitario, socio-assistenziale e per la tutela dei diritti, come azione supplementare (e non sostitutiva) della funzione pubblica di promozione e tutela della salute, del benessere e dei diritti dei cittadini, in particolare attraverso:

- I) attività integrative e di supporto ai servizi pubblici sanitari, socio-sanitari e sociali;
- II) attività aggregative e di sostegno a persone svantaggiate, disabili fisici e psichici, mediante pet-therapy e attività agricole.

2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie, in quanto integrative delle attività sopra indicate, o comunque necessarie a raggiungere gli scopi statuari.

2 bis. Ai sensi dell'art. 6 del codice del Terzo settore e conseguentemente all'emanazione del relativo Decreto ministeriale per la definizione di criteri e limiti, l'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

3. L'Associazione può garantire la sua collaborazione ad altri enti, per realizzare iniziative che rientrano nei suoi scopi.

4. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.

Art. 5

(Requisiti dei soci)

1. Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani, o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che intendono condividere gli scopi, le finalità e i principi statuari dell'Associazione.

2. L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6

(Ammissione e diritti dei soci)

1. L'ammissione dei soci è libera.

2. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno a osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le disposizioni del Consiglio.

3. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

4. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio al quale compete ammettere nuovi soci, se condividono gli scopi, le finalità e i principi statuari dell'Associazione e sono ritenuti dal Consiglio meritevoli, consoni e non inopportuni per la stessa; rifiutare l'ammissione, se mancano i predetti requisiti; escludere gli associati, per gravi motivi, indicati agli articoli 8 e 9.

5. Il Consiglio non è tenuto a esplicitare la motivazione del diniego all'ammissione.

6. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta dal Consiglio.

7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

8. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in Assemblea e, ai soci maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

9. Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione, nel luogo e nei tempi indicati dal Presidente dell'Associazione entro una settimana dal ricevimento della domanda, senza possibilità di estrarre copia. L'eventuale richiesta scritta di estrazione di copia deve essere motivata e subordinata all'impegno del richiedente di farne uso solo per quanto indicato nella sua richiesta che il Presidente potrà riservarsi di sottoporre al Consiglio per una decisione in merito al rilascio della copia.

Art. 7

(Categorie di soci)

1. L'Associazione è costituita da due categorie di soci, onorari e ordinari:

a) sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, e sono esonerati dal versamento delle quote annuali;

b) sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio.

2. La suddivisione dei soci (fondatori, sostenitori, attivi o non attivi) nelle suddette due categorie (onorari o ordinari), non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, i soci onorari e ordinari hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea. Il numero dei soci onorari, che sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio, deve essere in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

Art. 8

(Doveri dei soci)

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento interno, e le deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie.

2. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere al buon nome dell'Associazione.

3. Il socio deve rispettare la privacy delle persone coinvolte nelle attività dell'Associazione.

E. W. C. Cord.

4. Il socio che agisce per conto dell'Associazione è responsabile del trattamento dei dati personali o sensibili delle persone coinvolte nelle attività dell'Associazione.

Art. 9

(Sanzioni disciplinari)

1. Al socio che non rispetti i doveri indicati all'art. 8, possono essere inflitte dal Consiglio le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo scritto, per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

2. Contro le decisioni del Consiglio in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri (se istituito dall'eventuale Regolamento interno). In tale eventualità, l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia del predetto Collegio. Il ricorso deve essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del predetto Collegio devono essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza entro sessanta giorni al Consiglio e ai soci interessati.

3. Se il predetto Collegio non è istituito, i provvedimenti adottati dal Consiglio sono immediatamente efficaci.

Art. 10

(Perdita della qualifica di socio)

1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte.

Art. 11

(Organi dell'Associazione)

1. Organi dell'Associazione sono i seguenti:

- Assemblea (Assemblea generale dei soci, ordinaria o straordinaria);
- Consiglio (Consiglio Direttivo);
- (eventuale) Collegio dei Probiviri (se istituito dall'eventuale Regolamento interno);
- (eventuale) Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito dall'eventuale Regolamento interno).

2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere, in alcun modo, vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. Decadono automaticamente dall'incarico ricoperto, i membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto. La sanzione irrogata è immediatamente efficace se il Collegio dei Probiviri non è stato istituito; diventa invece definitiva in seguito a ricorso e conseguente pronuncia del predetto Collegio, se istituito.

Art. 12

(Partecipazione all'Assemblea)

1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui devono attenersi tutti gli organi sociali.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli aderenti all'Associazione.

3. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio;
- b) su richiesta di almeno un terzo dei soci, indirizzata al Presidente dell'Associazione.

Art. 13

(Convocazione dell'Assemblea)

1. La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie è fatta per lettera semplice o via fax o per posta elettronica o mediante sms, nonché per affissione nella sede sociale.

Carica Ord.

Ph.

S.

2. L'avviso di convocazione deve essere inviato e affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e deve specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Qualora il Consiglio non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione può essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito dall'eventuale Regolamento interno).

4. In caso di dimissioni del Consiglio, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito dall'eventuale Regolamento interno).

Art. 14

(Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

01. Hanno diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci dell'Associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati; i soci iscritti da meno tempo non concorrono a comporre il quorum per la costituzione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

4. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice-Presidente, o dal presidente del Collegio dei Probiviri (se istituito dall'eventuale Regolamento interno) o, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

6. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale e un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

7. Il Presidente ha la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di affidare a un notaio la redazione del verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario dell'Assemblea.

8. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

9. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

10. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 15

(Modalità di votazione dell'Assemblea)

01. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

1. Le votazioni dell'Assemblea avvengono, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

2. L'elezione degli organi sociali è disciplinata da apposita procedura regolamentare proposta dal Consiglio e discussa e approvata dall'Assemblea ordinaria in occasione della seduta elettorale.

3. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nomina fra i presenti una Commissione di Scrutatori composta da tre soci.

4. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli Scrutatori non devono essere presenti candidati alle elezioni.

5. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 16

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e in sede straordinaria.

2. In sede ordinaria, all'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio;

b) eleggere i membri del Consiglio, nonché i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituiti dall'eventuale Regolamento interno);

c) nominare i soci onorari;

Eureca Cond. E. S. P. S.

- d) fissare, su proposta del Consiglio, le quote di ammissione e i contributi associativi dei soci ordinari, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- e) approvare l'eventuale Regolamento interno predisposto dal Consiglio;
- f) approvare la modifica delle sedi (legale, operativa, amministrativa) dell'Associazione e l'istituzione di sedi secondarie in località diverse;
- g) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- h) provvedere alla modifica inderogabile dello Statuto per l'adeguamento al codice del Terzo settore, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del predetto codice.

3. In sede straordinaria, all'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

4. E' in facoltà dei soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, purché la relativa richiesta, scritta e sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio entro un mese precedente la data dell'Assemblea.

Art. 17

(Compiti del Consiglio)

1. Il Consiglio è responsabile verso l'Assemblea della gestione dell'Associazione e ha il compito di:

- a) convocare l'Assemblea;
- b) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- c) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- d) dare esecuzione alle delibere Assembleari;
- e) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, da sottoporre all'Assemblea;
- f) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- g) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- h) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- i) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- j) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio;
- k) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- l) in caso di necessità, verificare la permanenza dei suddetti requisiti;
- m) deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- n) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- o) redigere l'eventuale Regolamento interno;
- p) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- q) irrogare le sanzioni disciplinari.
- r) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse (di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore) secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- s) documentare (nella relazione al bilancio o nella relazione di missione) il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;
- t) predisporre l'eventuale bilancio sociale (obbligatorio se l'Associazione raggiunge le soglie fissate dall'art. 14, comma 2, del codice del Terzo settore).

Art. 18

(Composizione del Consiglio)

- 1. Il Consiglio è formato da cinque membri. Essi sono nominati dall'Assemblea ordinaria. Il primo Consiglio è nominato dai soci fondatori nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- 2. Tutto il Consiglio deve essere composto da soci e dura in carica cinque anni.
- 3. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
- 4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente (che presiede Consiglio e Assemblea ed è il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione), il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere Economo. Per

Emanuela Corda

R. P. A.

quanto riguarda il primo Consiglio, alle predette nomine provvedono i soci fondatori nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

5. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti, la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo del consigliere cessato, dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

6. Terminato il mandato o nel caso sia dimissionario, il Consiglio resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Consiglio. Si considera dimissionario l'intero Consiglio qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.

7. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

8. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

9. I membri del Consiglio possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 19

(Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

2. Le riunioni del Consiglio devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica senza il rispetto del predetto termine. In particolari casi di necessità e urgenza, le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio qualora vengano sentiti tutti i suoi membri e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente, o, in assenza di entrambi, da un consigliere designato dai presenti.

4. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

7. I presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituiti dall'eventuale Regolamento interno) sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

8. Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

9. Il Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

10. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20

(Compiti del Presidente dell'Associazione)

1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio, rappresenta l'Associazione agli effetti di legge, di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

4. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

5. Il Presidente può delegare per iscritto, a uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In tali casi il consigliere agisce per delega del Presidente.

6. In caso di necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica del Consiglio.

Cavaco

7. Il vice-Presidente sostituisce, in ogni sua attribuzione, il Presidente impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

8. Il solo intervento del vice-Presidente costituisce, anche per i terzi, prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21

(eventuale Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri (se istituito dall'eventuale Regolamento interno) è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

2. Il predetto Collegio ha il compito di:

a) interpretare le norme statutarie e regolamentari, e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;

b) emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

c) dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

3. Le decisioni del Collegio devono essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili. Delle proprie riunioni, i Probiviri redigono apposito verbale.

4. Il Collegio è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi, più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

5. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

6. Il Collegio nomina al suo interno un presidente il quale, in particolare, ha il compito di mantenere i contatti necessari e opportuni con i membri del Consiglio.

7. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al presidente almeno due dei membri.

8. Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

9. L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 22

(eventuale Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito dall'eventuale Regolamento interno) è organo di controllo amministrativo.

1 bis. Il predetto Collegio è obbligatorio se l'Associazione raggiunge i limiti dimensionali fissati dall'art. 30 del codice del Terzo settore.

2. Il predetto Collegio ha il compito di:

a) esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;

b) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;

c) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea ordinaria che approva il documento.

3. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

4. I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

4 bis. Nel caso l'Associazione raggiunga i limiti dimensionali fissati dall'art. 31 del codice del Terzo settore, i revisori dei conti devono essere iscritti nel predetto Albo.

5. Il Collegio nomina al suo interno un presidente.

6. Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

7. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

8. Delle proprie riunioni, i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

Art. 23

(Segretario dell'Associazione)

1. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. In particolare, il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio; attende alla corrispondenza; cura la tenuta del libro dei soci; trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea; provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

3. In caso di assenza o impedimento del Segretario, un componente del Consiglio provvede a farne le funzioni, agendo in qualità di Segretario F.F.

Art. 24

(Tesoriere-Economo)

1. Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

2. In caso di assenza o impedimento del Tesoriere Economo, un componente del Consiglio provvede a farne le funzioni, agendo in qualità di Tesoriere Economo F.F.

Art. 25

(Patrimonio dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

2. Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 26

(Entrate dell'Associazione)

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quota di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- b) contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio;
- c) eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea ordinaria in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) versamenti volontari degli associati;
- e) contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- f) introiti da manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- h) donazioni e lasciti;
- i) contributi di imprese e privati;
- j) attività commerciali e produttive marginali, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1995);
- k) proventi derivanti da convenzioni;
- l) altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.
- m) proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del codice del Terzo settore, e proventi derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del predetto codice e ogni altra entrata prevista dal predetto codice.

Art. 27

(Destinazione degli avanzi di gestione)

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare le attività istituzionali e quelle a esse direttamente connesse e accessorie.

Art. 28

(Durata del periodo di contribuzione)

1. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

2. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto a pagare il contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 29

(Patrimonio sociale - Diritti e obblighi dei soci)

1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque

facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

2. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte del socio, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 30

(Bilanci)

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

2. Per ogni esercizio deve essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

3. Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria, il Consiglio è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

4. I bilanci, con i relativi allegati, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti i soci che lo richiedano.

5. Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del codice del Terzo settore dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il RUNTS il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 31

(Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

2. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'Assemblea straordinaria, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32

(Clausola compromissoria)

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, nel caso il Consiglio lo ritenga opportuno, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 33

(Rinvio)

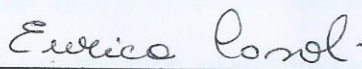
1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge già citata n. 266/1991, alle altre norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Presidente



(Gianfranco Flori)

Il Segretario dell'Assemblea dei soci del 7.07.2019:



(Enrica Casoli)